
Area Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione del Territorio

OGGETTO

ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI PER LA PIANIFICAZIONE DELL'AREA DI SVILUPPO DEL QUARTIERE FIERISTICO, CON VALORE DI ACCORDO TERRITORIALE.

PROCEDIMENTO:

ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 60 DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA N. 24/2017 CON VALORE ED EFFETTI DI ACCORDO TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LR 24/2017

RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLE COMPONENTI URBANISTICHE E TERRITORIALI

ASSENSO PRELIMINARE

Bologna, 8 Novembre 2023

1. QUADRO DI RIFERIMENTO E CONTENUTI DELLA PROPOSTA

1.1 Inquadramento normativo e contenuti della proposta

La proposta in oggetto si inserisce nell'ambito di un procedimento di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 60 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in variante alla strumentazione urbanistica vigente come di seguito meglio specificato.

L'Accordo di Programma in variante rappresenta uno strumento finalizzato alla definizione e all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di almeno due amministrazioni pubbliche (con l'eventuale partecipazione di soggetti privati) che ne sottoscrivono l'accordo e ne condividono il vincolo negoziale relativamente a tutte le fasi attuative di cui si compone il progetto: ideazione, promozione, progettazione, realizzazione delle opere, dotazioni, infrastrutture, servizi e sua gestione, secondo le modalità, i limiti e le condizioni stabilite dal medesimo accordo.

Il presente Accordo è stato promosso dal Comune di Bologna ai sensi del comma 3 del sopra citato art. 60 ed è finalizzato allo sviluppo del quartiere fieristico, già individuato come polo funzionale dalla strumentazione urbanistica e territoriale vigente.

Sulla base di quanto condiviso nell'ambito della prima Conferenza preliminare (verbale prima conferenza, 19/05/2021 PG 29943) il presente Accordo di programma ha valore ed effetti di Accordo territoriale ai sensi dell'art. 58 della LR 24/2017 e al fine di dare attuazione all'art. 43 del Piano territoriale Metropolitano (PTM).

Il presente accordo si inserisce in un percorso di condivisione tra diversi enti, in particolare tra il Comune di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna e Bologna Fiere SpA ed è stato preceduto da diversi atti:

- in data 25 gennaio 2002 è stato sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000 tra la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna e l'Ente Fiere Internazionali, finalizzato al potenziamento del quartiere fieristico, nel quale si era condiviso anche l'inserimento di una superficie espositiva pari a 50.000 mq, oltre a circa 20.000 mq di superfici a servizio.
- in data 30 gennaio 2013 è stato sottoscritto un protocollo di intesa Per lo sviluppo del quartiere fieristico tra la Provincia di Bologna, Il Comune di Bologna e Bologna Fiere SpA;
- in data 28 marzo 2017 è stato sottoscritto un aggiornamento di suddetto Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia Romagna, la città Metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna e Bologna Fiere finalizzato allo sviluppo fieristico, nel quale era stata confermata la capacità edificatoria condivisa in sede di Accordo territoriale in riferimento all'ambito n. 150, oltre alla edificabilità esistente delle ulteriori aree che saranno ricomprese nel masterplan e che contribuiranno a raggiungere l'obiettivo di 140.000 mq di superficie espositiva complessiva;
- in data 9 gennaio 2020 è stato sottoscritto un ulteriore protocollo d'intesa tra la città Metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna e Bologna Fiere finalizzato sempre all'aggiornamento ed integrazione di quanto precedentemente condiviso. A detto protocollo è stato allegato un Masterplan che individua come perimetro di intervento prevalentemente le aree attualmente dedicate al "Fiera District" (ambito 140 del previgente Psc) e al suo sviluppo (ambito 150 del previgente Psc), arrivando a interessare alcune aree esterne attestate su via Zambeccari e via Stalingrado da destinare a funzioni complementari a quelle espositive/ricreative;

Nell'ambito degli accordi e protocolli di cui sopra gli Enti e i soggetti sottoscrittori hanno condiviso l'interesse comune allo sviluppo del quartiere fieristico nei termini in esso contenuti.

Anche alla luce di quanto sopra, conseguentemente, con comunicazione PG n. 539160 del 22 dicembre 2020 Bologna Fiere Spa ha presentato l'istanza di attivazione del procedimento di accordo di programma corredata

della documentazione progettuale, successivamente integrata su richiesta dell'Ufficio di Piano del Comune di Bologna con comunicazione PG n. 129345 del 18 marzo 2021;

Visto quanto richiesto dal PTM in riferimento ai poli funzionali, con determinazione n. 238/2021 del 1 febbraio 2021, il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale della Città metropolitana ha istituito il Tavolo tecnico interistituzionale per l'aggiornamento dei contenuti dell'Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 58 della Lr n. 24/2017 e degli articoli 9.4 del PTCP e 43 del PTM, tra la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna e Bologna Fiere;

In data 13 aprile 2021 con atto PG n. 166748/2021 il Sindaco del Comune di Bologna ha indetto la conferenza preliminare per addivenire alla stipula dell'Accordo di Programma in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/200 e dell'art. 60 della Lr 24/2017, convocata nella medesima data con comunicazione PG n. 169022, a cui risultavano allegati, oltre alla documentazione progettuale, anche il documento di variante ai vigenti strumenti di pianificazione e la verifica di coerenza con la strategia del PUG adottato;

In data 11 maggio 2021 si è tenuta la prima conferenza in cui si è deciso sull'opportunità di attribuire al presente atto anche valore di accordo territoriale per il Polo metropolitano integrato e concordato sulla necessità di approfondimenti tematici e verifiche;

A seguito di detta conferenza questo ente, in data 24 maggio 2021 con PG 31086, ha chiesto integrazioni in riferimento: al livello di dettaglio degli elaborati presentati, al previsto centro di mobilità, ai collegamenti (in particolare pedonali), all'accessibilità ciclabili, agli interventi di rigenerazione collegati, l'asseverazione del non incremento del rischio idraulico, la valutazione dell'impatto microclimatico. Con la medesima comunicazione la Città metropolitana ha altresì segnalato all'Amministrazione Comunale la necessità di un approfondimento sia in riferimento alla funzione logistica ipotizzata che alla funzione commerciale, nonché, la necessità, ai sensi dell'art. 42 del PTM, che venga sottoscritto un accordo territoriale sul polo fieristico in oggetto.

In data 23 luglio 2021, PG 45061, il Comune ha trasmesso le integrazioni;

In data 31 gennaio 2022, PG 6180, il Comune ha trasmesso ulteriori integrazioni;

La Città metropolitana in data 17 marzo 2022 ha inoltrato al Comune, con PG 16466, una nota relativa alle integrazioni pervenute in data 31/01/2022 con PG 6180.

Successivamente, in data 30/03/2022 con PG 19113 e in data 4/05/2022, PG 26818, il procedimento in oggetto è stato sospeso dal Comune di Bologna, al fine di consentire l'aggiornamento degli elaborati, per complessivi 120 giorni.

In data 4 aprile 2023 con PG 19951 è stata trasmessa la documentazione integrativa e convocata la seconda seduta della conferenza.

La seconda seduta della Conferenza si è pertanto svolta in data 18 aprile 2023 nell'ambito della quale gli Enti partecipanti hanno dato atto della necessità per il Comune di aggiornare i contenuti del progetto urbano agli indirizzi delle Linee di mandato del Comune stesso in riferimento ai progetti strategici denominati "Via della Conoscenza" e "Impronta verde" nonché ai temi del "Nuovo distretto per l'intrattenimento" al fine di sviluppare anche una maggiore integrazione con il Tecnopolo attraverso l'inserimento di funzioni legate all'innovazione digitale e implementando le attività espositive con nuovi usi di carattere ricreativo nell'ambito del quartiere fieristico esistente.

A seguito della sopracitata conferenza la Città metropolitana ha fornito un contributo al fine di acquisire le integrazioni necessarie per le valutazioni di propria competenza (PG 29354 del 17/05/2023) in riferimento allo Schema di accordo, alla convenzione urbanistica, ai soggetti sottoscrittori, alla proprietà delle aree, alle NTA), alla proposta progettuale (adeguato livello di progettazione, possibilità di trasferimento di superfici e usi all'interno del subcomparto A, ammissibilità degli usi proposti, azioni di rigenerazione, collegamenti, dotazioni territoriali) e infine alla variante urbanistica con riferimento ad esempio all'elaborato di variante al PUG e al coinvolgimento della Regione in virtù della variante stessa. Con la nota di cui sopra la Città metropolitana ha altresì richiesto alcuni approfondimenti in merito, ad esempio, alla relazione geologica/sismica e alla mobilità.

Si evidenzia che alla soprarichiamata richiesta di coinvolgimento della Regione Emilia Romagna nel procedimento in oggetto (in quanto in variante al PUG) a seguito di apposito quesito posto dall'Amministrazione Comunale, la Regione con nota del 31/05/2023 avente PG 32962, ha risposto di non aver nessuna competenza in merito e conseguentemente di non dover partecipare ai lavori della Conferenza finalizzati all'approvazione dell'Accordo di programma.

In data 1 giugno 2023, PG 33411, il Comune ha trasmesso le integrazioni pervenute;

Conseguentemente la Città metropolitana ha trasmesso, in data 12/07/2023 con PG 43126, una *Nota di chiarimento in riferimento alle integrazioni trasmesse*, nonché, in data 19/07/2023 con PG 44662, un ulteriore *Riscontro alla trasmissione delle integrazioni pervenute a seguito della seconda seduta e del documento di variante urbanistica aggiornato*.

Nell'ambito delle richieste di cui sopra la Città metropolitana, confermando le proprie valutazioni effettuate nell'ambito della Conferenza preliminare ha richiesto alcune integrazioni/delucidazioni tra le quali la necessità di predisporre il progetto definitivo. Relativamente a tale aspetto il Comune ha comunicato, in data 3/08/2023 PG 47657, quanto segue: *"Dal nostro punto di vista la documentazione agli atti è pienamente rispondente a quanto concordato in sede di conferenza, in quanto descrittiva dei due scenari insediativi alternativi, entrambi regolati dalla scheda normativa di variante ed esaminati nella relativa Valsat"* specificando inoltre i pareri pervenuti a seguito della conferenza stessa.

In data 14 settembre 2023, PG 54410, il Comune ha trasmesso ulteriori integrazioni;

A seguito dell'acquisizione della documentazione precedentemente richiesta la Città metropolitana in data 15 settembre 2023 (PG 54774) ha richiesto ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni (AACM) il *Parere preventivo di valutazione ambientale* nell'ambito del procedimento di Valsat ai sensi della DGR n.1975 del 31/10/2016 e art. 19 comma 4 della LR 24/2017.

In data 20 settembre 2023 con PG 55436 ARPAE AACM ha risposto a suddetta richiesta di parere preventivo comunicando che il richiesto parere non sarebbe stato rilasciato per le motivazioni indicate nella citata comunicazione.

Conseguentemente in data 27/09/2023 con PG 57013 la Città Metropolitana ha ribadito la necessità di acquisire il suddetto parere ai sensi dell'art. 19 comma 4 della LR 24/2017 entro i termini richiesti anche al fine di consentire il rispetto del cronoprogramma definito dalle amministrazioni coinvolte nell'Accordo di programma quale strumento per l'attuazione di interventi e programmi di rilevante interesse pubblico.

In data 3/10/2023 PG 58294 ARPAE AACM in risposta a suddetta richiesta richiama e conferma quanto già espresso nella sua precedente nota.

In data 6/11/2023 PG 65432 ARPAE AACM, richiamando i contenuti della Delibera di Giunta Regionale n.1755/2023 di approvazione dello schema di convenzione tra ARPAE e Città Metropolitana (*"Attività di supporto nei procedimenti di Valsat"*) nonché dell'atto di convenzione sottoscritto e agli atti con PG/2023/0184475, ha comunicato la propria presa d'atto dei contributi pervenuti dagli Enti rinviando l'esame dei contenuti in sede di conclusione dell'Accordo di programma come previsto dall'art. 60 della LR 24/2017;

Si dà atto, infine, dei pareri ambientali trasmessi dal Comune di Bologna in data 3/08/2023 con PG 47657.

Richiamati pertanto tutti gli atti di cui alla Conferenza preliminare come sopra descritta si evidenzia che, sensi del comma 3 dell'art. 60 con l'Accordo di Programma si approva il progetto definitivo delle opere e degli interventi previsti e si approvano le varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica che conseguono alla conclusione dell'Accordo, comprendendo anche le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) delle varianti stesse.

Con riferimento alla proposta progettuale si dà atto che la stessa prevede una serie di interventi da realizzare nei diversi comparti (di seguito descritti) e consiste nella definizione di **due scenari** (così come emerso in sede della seconda seduta di conferenza preliminare) necessari al fine di rispondere alle esigenze dell'amministrazione comunale. Come si evince dalla documentazione trasmessa dal Comune di Bologna, in particolare dalla relazione di variante urbanistica *“il progetto prevede un complesso di interventi, che investono sia, in parte, la porzione esistente del quartiere fieristico, attraverso interventi di rigenerazione/nuova costruzione (revisione dei PUA in essere con individuazione di un subcomparto A0, corrispondente alla parte “storica” del quartiere fieristico e il sub comparto A1, corrispondente al parcheggio Michelino e aree limitrofe) sia aree esterne al territorio urbanizzato. Vengono proposti infatti in aree esterne al territorio urbanizzato il sub comparto A2, delimitato a sud del fascio ferroviario e a nord dall'asse tangenziale/autostradale, dove verrà realizzato il principale oggetto dell'accordo ovvero l'edificio polifunzionale con relativi spazi pubblici un comparto B, posto tra la via Stalingrado e Zambeccari, dove vengono proposte superfici commerciali e ricettive, e un comparto C, posto in fregio al sub comparto A2, finalizzato alla nuova costruzione di un volume ad uso magazzino/logistica per il quartiere fieristico.*

Nel caso del primo scenario insediativo proposto in sede di accordo è la multifunzionalità a distinguere il padiglione progettato oltre la cintura ferroviaria, collegato fisicamente con il quartiere esistente e al tempo stesso elemento fortemente caratterizzante l'immagine del suo rinnovamento. Nelle intenzioni del proponente il nuovo edificio è concepito per offrire oltre ai propri servizi anche nuove funzioni e spazi aperti alla cittadinanza. Il progetto intende infatti ridefinire i limiti del quartiere fieristico integrandolo compiutamente alla vita della città anche al di fuori del tradizionale calendario di eventi espositivi, attraverso l'offerta di spazi estremamente flessibili in grado di ospitare alternativamente campionati nazionali ed europei di pallacanestro o concerti e spettacoli per una capienza di circa 15.000 spettatori, con la possibilità di utilizzare anche un'arena all'aperto. Con l'introduzione del secondo scenario questa flessibilità di usi viene localizzata nel quartiere esistente, con una capienza di spettatori leggermente inferiore, mantenendo la destinazione della porzione in ampliamento ad attività unicamente espositive

Nel primo scenario completano il disegno dell'ampliamento edilizio nel territorio non ancora urbanizzato altre funzioni complementari e di servizio, quali un edificio destinato alla logistica in adiacenza al padiglione polivalente, e, nell'area posta tra via Stalingrado e via Zambeccari, in prossimità dello svincolo autostradale, un insediamento commerciale e una struttura ricettiva. Anche questa proposta viene parzialmente modificata nel secondo scenario insediativo che limita significativamente la presenza di strutture commerciali ed elimina la struttura ricettiva a favore dell'insediamento di usi di carattere direzionale connessi alle sfide dell'innovazione digitale in grado di interagire con l'adiacente Tecnopolo.”

Relativamente agli scenari proposti si evince, pertanto, che un primo scenario prevede l'insediamento nei nuovi volumi ipotizzati a nord del fascio ferroviario (comparto A2) sia per funzioni fieristiche sia per l'intrattenimento (quest'ultima funzione fino ad una SU max pari a 17.000 mq). Nel primo scenario, oltre alla realizzazione dell'edificio polifunzionale, è prevista, sempre in territorio rurale, la nuova costruzione di due edifici lungo via Stalingrado/Tangenziale, uno per funzioni commerciali e l'altro ricettive

Nel secondo scenario tale “flessibilità” è ammessa all'interno della parte esistente del quartiere fieristico (comparto A0), nell'ambito della quale le funzioni collegate all'intrattenimento potranno essere realizzate per una SU max pari a 11.500 mq. Il secondo scenario prevede il rifacimento del padiglione 35 progettato per ospitare eventi sportivi (Virtus pallacanestro). Nel secondo scenario all'interno del comparto B vengono, inoltre, preferite le funzioni direttive a quelle ricettive e ridotte le superfici commerciali rispetto al primo scenario.

Inoltre il progetto prevede la realizzazione di un grande parco urbano, di una ulteriore fascia boscata a mitigazione del passante autostradale, il ripristino idraulico del Rio Savena Abbandonato nonché interventi per lo smistamento delle acque meteoriche dei comparti limitrofi.

Nel dettaglio:

Comparto A (quartiere fieristico):

Costituito da 3 sub comparti: A0 “parte storica”, A1 “parcheggio Michelin” A2 “nuovo padiglione polifunzionale”.

- Sub comparto A0 “Parte storica”: Costituito dall’unione di parti di due precedenti ambiti di PSC (140 e 124), e avente i seguenti parametri:

Superficie territoriale = **352.772 mq**

Superficie utile attribuita con il presente Accordo di programma: **36.026 mq**

Le funzioni ammesse in suddette superfici sono: attività direzionali in strutture complesse (scenario 1) nonché servizi ricreativi (oltre 250 mq di Su), spettacolo, sport, cultura, tempo libero (scenario 2, per quest’ultime funzioni: max 11.500 mq) come meglio precisato nella scheda normativa del documento di variante urbanistica allegato all’accordo.

- Sub comparto A1 “Parcheggio Michelin” Costituito da parte dell’ex ambito di PSC 137, e avente i seguenti parametri:

Superficie territoriale = **84.604 mq**

Superficie utile attribuita con il presente Accordo di programma: **11.206 mq** (dei quali 10.206 per la realizzazione di un edificio avente funzione ricettiva)

Dette superfici saranno interessate dalle seguenti funzioni: accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla LR 16/2004, con esclusione delle attività individuate nella categoria funzionale residenziale e attività direzionali in strutture complesse come meglio precisato nella scheda normativa del documento di variante urbanistica allegato all’accordo.

- Sub comparto A2 “Nuovo padiglione multifunzionale”

Ovvero il principale ambito di ampliamento del quartiere fieristico a nord del fascio della cintura ferroviaria, che si estende per la maggior parte al di fuori del territorio urbanizzato, su un’area sulla quale insistono già alcuni edifici e sarà costituito da un edificio polifunzionale e un’importante spazio verde, e avente i seguenti parametri:

Superficie territoriale complessiva = **213.329 mq**

Superficie utile attribuita con il presente Accordo di programma: **37.500 mq**

Dette superfici saranno interessate dalle seguenti funzioni: attività direzionali in strutture complesse nonché servizi ricreativi (oltre 250 mq di Su), spettacolo, sport, cultura, tempo libero (scenario 1: per quest’ultime funzioni: max 17.000 mq) come meglio precisato nella scheda normativa del documento di variante urbanistica allegato all’accordo.

Comparto B (Area commerciale/ricettiva)

Si sviluppa tra via Stalingrado e via Zambeccari interessando esclusivamente aree esterne al territorio urbanizzato, avente i seguenti parametri:

Superficie territoriale = 32.809 mq

Superficie utile = **15.000 mq** così ipotizzati:

Scenario 1:

- 5.000 mq di SU per funzioni commerciali ovvero “commercio alimentare in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq) e commercio non alimentare in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq)
- 10.000 mq di SU per funzioni ricettive/alberghiero

Scenario 2:

- 2.500 mq di SU per funzioni commerciali ovvero “commercio alimentare in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq)
- 12.500 di SU per funzioni direzionali

Dette superfici saranno interessate dalle seguenti funzioni: accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla LR 16/2004, con esclusione delle attività individuate nella categoria funzionale residenziale; strutture commerciali di rilievo comunale con SV inferiore a 2.500 mq, nonché attività direzionali in strutture

complesse come meglio precisato nella scheda normativa del documento di variante urbanistica allegato all'accordo, visti anche gli scenari prefigurati.

Comparto C (Magazzino)

È posto tra la via Zambecari e il nuovo sub comparto A2, interessa un'area ad oggi interamente esterna al territorio urbanizzato, avente i seguenti parametri:

Superficie territoriale = 10.670 mq

Superficie utile = 1.500 mq

Le funzioni insediabili saranno: magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazione delle merci, depositi con SU superiore a 250 mq, commercio all'ingrosso), ad esclusivo servizio delle funzioni fieristiche insediate e comunque aventi le caratteristiche di cui al Glossario 2 del PTM.

Inoltre con l'accordo in oggetto viene stralciata un'area del PUA vigente, (denominata nella documentazione "*lotto COtaBO*", alla quale comunque si propone di attribuire una capacità edificatoria pari a 1.224 da attuare per intervento diretto.

Per tale area vengono proposti i seguenti parametri urbanistici/territoriali:

Superficie territoriale = 10.151 mq

Superficie utile attribuita con il presente Accordo di programma = 1.224 mq

Le funzioni ammesse in suddette superfici sono: attività direzionali in strutture complesse nonché servizi ricreativi (oltre 250 mq di Su), spettacolo, sport, cultura, tempo libero come meglio precisato nella scheda normativa del documento di variante urbanistica allegato all'accordo.

Complessivamente l'Accordo di Programma in oggetto interessa le seguenti superfici:

Superficie oggetto dell'accordo:

STER complessiva 715.809 mq

SU complessiva 325.712 mq: 223.256 mq esistenti e 102.456 mq di nuova previsione

Superficie interessata dal progetto urbano:

STER: 705.658 mq

SU: 324.488 mq

1.2 La proposta di variante alla strumentazione urbanistica comunale (PUG)

L'accordo di programma in oggetto presenta alcuni aspetti non previsti dalla vigente strumentazione urbanistica così come descritto nella documentazione trasmessa dal Comune di Bologna con particolare riferimento all'elaborato: AdP sviluppo QF_variante PUG_20230531, configurandosi conseguentemente in variante al PUG. Mediante l'Accordo di programma il Comune propone inoltre la modifica il PUA vigente relativo alla parte esistente del Quartiere fieristico in riferimento al perimetro e alla capacità insediativa.

Gli elementi dichiarati dal Comune in contrasto/non conformità con il PUG sono:

- Azione 1.1b "Completare le parti di città dove la trasformazione non è compiuta", a differenza di quanto ammesso dalla norma in questo caso si prevede un aumento della capacità edificatoria;
- Nuova urbanizzazione del territorio rurale, non prevista in linea di massima dal PUG in quanto ammessa solo per le funzioni già insediate: il comparto B, essendo funzioni/attività diverse da quella fieristica, concorrerà pertanto alla quota complessiva del consumo di suolo ammissibile di cui all'art. 6 della LR 24/2017;
- Azione 2.2C "Favorire i servizi e le attività commerciali di vicinato"
- Azione 2.2d "Sostenere una Logistica urbana sostenibile" ammessa esclusivamente nel TU

Viene inoltre proposta la modifica dell'azione Azione specifica 3.3e "Fiera di Bologna: sviluppare la multifunzionalità del Polo, migliorando le modalità di accesso alle diverse scale", in quanto oggi sono riportati i contenuti dei precedenti accordi/protocolli.

Inoltre l'Accordo di Programma avendo valore di Accordo Territoriale così come condiviso in sede di conferenza preliminare, modifica le quantità previste dai precedenti atti citati in premessa che individuavano la nuova capacità edificatoria in 70.000 mq di SU. Mediante il presente accordo si propongono circa 100.000 mq di SU aggiuntiva rispetto alla SU esistente (ovvero circa 30.000 mq in più rispetto agli accordi citati in premessa);

Al fine della variante urbanistica è stato redatto un unico elaborato contenente una Relazione Urbanistica e la Valsat, comprensivo di elaborati cartografici. La relazione urbanistica da merito di tutti gli elementi di contrasto/non conformità al PUG, proponendo la modifica dell'Azione 3.3e.

Viene inoltre dichiarato che non verrà modificato il perimetro del polo integrato metropolitano individuato dal PTM.

2. ANALISI DEL QUADRO PIANIFICATORIO VIGENTE

Al fine dell'inquadramento della proposta, si riportano di seguito le analisi relative al quadro pianificatorio vigente:

2.1 Il Piano Territoriale Metropolitano (PTM)

Rispetto al quadro pianificatorio di rilievo metropolitano, si riporta di seguito una disamina della classificazione delle aree interessate dal progetto rispetto agli elaborati cartografici e alle "Regole" del Piano Territoriale Metropolitano (PTM). L'area è classificata nella cartografia di piano come segue:

TAV 1 - La "Carta della struttura"

Gli ambiti A2, C e B ricadono nell'*ecosistema agricolo* (Artt. 16 e 18), e in parte in aree facenti parte sia dell'*ecosistema forestale/arbustivo* (artt. 24, 25 e 47) sia dell'*ecosistema delle acque ferme e correnti* (art. 22); sono interessati inoltre dall'*Intorno di 500 mt dal centro di mobilità Terminal Fiera* (art. 45), mentre una piccola porzione, a ridosso del fascio ferroviario, è classificata come *Centri abitati e altre aree comprese nel territorio urbanizzato*.

I restanti ambiti A0 e A1 sono classificati come *Polo metropolitano integrato "Quartiere fieristico"*, ricadono in aree classificate come *Centri abitati e altre aree comprese nel territorio urbanizzato* e in parte sono interessati dall'*Intorno di 500 mt dal centro di mobilità*,

TAV 2- La "Carta degli Ecosistemi"

Nella Tavola 2 gli ambiti A2, C e B ricadono in *Aree agricole della pianura alluvionale* (artt. 16 e 18), ed in parte negli *Ecosistemi forestali e arbustivi* (artt. 24 e 25) e *Fascia Perifluviale di pianura* (art. 22). Gli ambiti A0 e A1 fanno parte invece dell'*Ecosistema Urbano*.

TAV 3- La "Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti"

Tutta l'area è interessata sia dallo Scenario P1 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario-RP (art. 30) sia dallo scenario P2 derivato dal Reticolo naturale Principale- RP (art. 30), inoltre è soggetta al Controllo degli apporti d'acqua.

TAV 4- La "Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti"

Nella Tavola 4 le aree interessate dal progetto ricadono in parte in *Zone di attenzione per instabilità da liquefazione o densificazione-Area L* e in parte in *Depositi di margine appenninico-padano-Area B*, entrambe disciplinate dall'art. 30.

TAV 5- La "Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo" (TAV. 5)

Gli ambiti A0 e A1 insistono interamente all'interno dell'*Ecosistema Urbano*, mentre le rimanenti A2 C e B insistono in territorio rurale dove è indicata in parte la presenza di un'*Area ad alta naturalità* quali boschi e arbusteti (art 47) nonché, in corrispondenza del Rio Savena Abbandonato, classificato come Canale Storico, un *corridoio ecologico multifunzionale dei corsi d'acqua*.

ALLEGATI A e B

L'allegato A non individua condizionamenti nell'area, individuando esclusivamente l'alveo del Rio Savena Abbandonato; l'Allegato B, in aggiunta all'alveo, riconosce sia la fascia di tutela fluviale (art. 4.3 PTCP) sia Principale canale Storico (art. 8.5 PTCP).

In particolare il PTM all'art. 43 individua il Quartiere fieristico come "Polo funzionale metropolitano integrato" e riporta gli obiettivi generali da perseguire ovvero: *il rafforzamento e la valorizzazione di ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il territorio metropolitano. A questo scopo, gli interventi assicurano la qualificazione degli edifici e degli spazi aperti, anche con l'inserimento di attività di interesse sociale finalizzate a realizzare una maggiore integrazione del polo con il contesto urbano circostante e a eliminare le interferenze con gli ecosistemi agricoli e naturali, nel rispetto dei contenuti del PTM relativi al miglioramento dell'accessibilità, al potenziamento dei servizi ecosistemici, all'incremento della resilienza e del metabolismo urbano e all'attivazione della rigenerazione urbana.*

Inoltre prevede, per alcuni casi, la sottoscrizione di un Accordo territoriale, indicando conseguentemente i principali contenuti dell'accordo e specificando inoltre le indicazioni per gli interventi urbanistici nei Poli funzionali metropolitani integrati nonché le indicazioni per i PUG.

3. VALUTAZIONI URBANISTICHE E TERRITORIALI

Rilevando una generale coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale metropolitana (PTM e PUMS), anche nella sua componente relativa alla mobilità sostenibile e tenuto conto in particolare del "*Documento riepilogativo delle risposte alle richieste di integrazione da parte degli enti REV.4 del 13/09/2023*", si esprimono le seguenti valutazioni/prescrizioni:

In riferimento allo Schema di accordo di programma, convenzione urbanistica e allineamento documentazione:

- **Soggetti sottoscrittori e proprietà aree interessate dal progetto, "lotto COTABO"**: si prende atto delle modifiche effettuate a seguito di apposita richiesta di chiarimenti effettuata dalla Città metropolitana, ferma restando la competenza del Comune rispetto agli accordi intercorsi negli ultimi anni tra i soggetti interessati. Si dà pertanto atto che la Proprietà COTABO non è tra i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma in oggetto.
- **Integrazione elaborati**: si prende atto di quanto comunicato dall'Amministrazione Comunale in data 3/08/2023 con PG 47657, come anche richiamato nel *Documento riepilogativo* di cui sopra;
- **Convenzione urbanistica e NTA**: si prende atto delle modifiche effettuate, si segnala tuttavia che detta bozza di convenzione nonché le NTA dovranno essere aggiornati nell'ambito delle successive fasi anche mediante il recepimento delle prescrizioni impartite dagli Enti e dell'esito del deposito previsto ai sensi del comma 5 dell'art. 60 della LR 24/2017. Tale aggiornamento appare necessario al fine di garantire il raccordo tra tutti gli elaborati di progetto e lo schema di Accordo di programma con valore ed effetti di Accordo territoriale.
- **Schema di Accordo di programma e Allegati**: Si evidenzia che lo Schema di Accordo di Programma con effetti e valore di Accordo Territoriale e suoi allegati dovranno essere pienamente condivisi tra i soggetti sottoscrittori entro la conclusione del procedimento tenendo conto anche dei pareri degli Enti e delle valutazioni effettuate nel corso del procedimento da parte dei soggetti sottoscrittori. Relativamente agli allegati si propone di allegare allo schema di Accordo di programma anche i seguenti elaborati: *Elenco Elaborati, Schema di convenzione, NTA, Cronoprogramma, nonché il Quadro Economico Finanziario*, fermo restando che tutta la documentazione definitiva di cui al

presente procedimento costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso. Si segnala, infine, che tutti gli elaborati oggetto dell'Accordo dovranno essere allineati rispetto agli esiti della conclusione del procedimento.

- In merito allo **Schema di Accordo** di programma presentato si fa presente che analogamente a tutta la documentazione di progetto sopra citata, lo stesso dovrà essere allineato con gli esiti finali della conferenza conclusiva e si segnala che occorre definire una apposita disciplina relativamente alle modifiche sostanziali e non sostanziali (art. 18 dell'Accordo di programma).
- **Perequazione metropolitana**: si ricorda che la proposta in oggetto è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 51 del PTM che disciplina il Fondo perequativo metropolitano. Si dà a tal fine atto che nell'ambito del procedimento saranno condivise modalità e criteri per la perequazione.

In riferimento alla Proposta progettuale:

- **In merito all'adeguatezza del livello di progettazione**, si richiama quanto comunicato dalla Città metropolitana con nota PG 29354 del 17/05/2023 e si prende atto di quanto dichiarato nel Documento riepilogativo trasmesso dal Comune di Bologna, ovvero che: *"Si rimanda alla nota Comunale PG 511005/2023 del 02/08/2023 in cui il RUP dichiara di ritenere la documentazione esaustiva per l'assenso preliminare e che nel corso del procedimento saranno effettuati gli eventuali approfondimenti progettuali ritenuti essenziali per l'approvazione dell'accordo di programma."*

Con riferimento a quanto sopra appare utile richiamare i pareri espressi dalla Regione Emilia Romagna (PG 0880491 del 4/07/2019 e PG 1186758 del 25/11/2022) in merito al livello di progettazione richiesto, dai quali si evince la necessità che:

- l'Accordo di Programma individui compiutamente i lavori da realizzare definendone la puntuale localizzazione, dimensionamento, caratteristiche planivolumetriche, destinazioni d'uso e parametri urbanistici;
- la progettazione sia corredata dagli approfondimenti tematici richiesti secondo la disciplina vigente per il rilascio delle autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati da acquisire nell'ambito della conferenza dei servizi.

Visto quanto sopra si dà atto degli elaborati presentati (elaborati di progetto e relazioni specialistiche quali ad es. Relazione paesaggistica, geologica, idraulica, impatto acustico ecc...) e delle valutazioni effettuate dall'amministrazione comunale nell'ambito della fase preliminare relativamente al livello di progettazione delle opere e degli interventi previsti. Tuttavia al fine della compiuta definizione dei lavori da eseguire si chiede di corredare gli elaborati di una apposita tabella di sintesi che contenga tutti i parametri urbanistici ed edilizi richiesti dalla normativa in materia integrando, laddove ritenuto necessario, il progetto anche con le quote planimetriche e altimetriche e di eventuali altri gli elementi necessari a definire le "caratteristiche dimensionali e planivolumetriche" delle opere e della relativa "puntuale localizzazione" delle stesse.

In merito alla possibilità di trasferimento di superfici ed usi all'interno del comparto A: **si prende atto** di quanto indicato nello Schema di Norma (elaborato Relazione Urbanistica Valsat), ovvero che tale possibilità non è più ammessa e si dà atto che sono state indicate le superfici massime e gli usi per ogni singolo comparto.

- **Ammissibilità usi**: **si prende atto** di quanto indicato relativamente alla possibilità di non insediare multisale, mentre in riferimento alle attività commerciali si ricorda, a titolo esemplificativo, che dovranno essere soddisfatte le prescrizioni indicate dal art. 44 comma 11 del PTM, lettere da a) a d).
- **Azioni di rigenerazione**: visto il rimando all'elaborato PU_SPEC_10_relazione tecnica sul benessere microclimatico, e agli schemi PU_PRG_20 e PU_PRG_26:
 - Si chiede di valutare l'implementazione delle **superfici interessate da pannelli fotovoltaici**, sia nella parte esistente (nella quale risultano interessate da pensiline fotovoltaiche esclusivamente

i padiglioni 16/18 e il parcheggio Michelin) sia nella parte in espansione nella quale non è presente nessun impianto fotovoltaico (comparti B e A2). In particolare si chiede di valutare la previsione, per tutti i nuovi edifici, di dotare con pannelli fotovoltaici la copertura di tutte le superfici coperte nella misura del 100% fatte salve eventuali difficoltà di natura tecnica documentabile. Si rimanda inoltre alla Delibera 125/2021 nell'ambito della quale la Regione Emilia Romagna ha approvato una serie di disposizioni specifiche in merito agli impianti fotovoltaici, prevedendo anche puntuali norme in merito all'utilizzo dei parcheggi.

- richiamando la nota PG 29354 del 17/05/2023 con la quale è stata evidenziata la necessità che il progetto recepisca le indicazioni sulla rigenerazione indicate dal PTM si chiede di mettere in evidenza quanto proposto in merito alla rigenerazione nell'ambito della proposta progettuale presentata.
- **Collegamenti tra la parte in espansione e la parte esistente:** Si prende atto di quanto proposto dall'amministrazione comunale così come si evince dalla documentazione, ovvero che ad oggi viene previsto un solo ponte in sovrappasso alla linea ferroviaria, mentre i restanti collegamenti saranno utilizzati i sottopassi ferroviari esistenti.
- **Dotazioni territoriali:** visto l'elaborato PU_PRG_09A Dotazioni territoriali_REV05 e richiamando l'art. 35 comma 3 della LR 24/2017 il quale dispone che: *"Nelle nuove urbanizzazioni attuabili ai sensi del comma 1 sono osservate le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento degli insediamenti previsti"*, si chiede di escludere dal calcolo delle dotazioni dette infrastrutture e quelle ad esse affiancate rivedendo quindi la quantificazione degli standard e dimostrando mediante elaborato grafico e tabellare il soddisfacimento delle normative regionali e/o comunali sia in riferimento alle nuove urbanizzazioni che alla parte esistente dell'ambito.
- **Aree boschive interferite dal progetto:** si rileva che il progetto interferisce in parte con l'ecosistema forestale, per il quale è stato redatto apposito approfondimento da parte del proponente. Gli ambiti A2, C e B insistono infatti in territorio rurale dove è indicata, seppur solo in parte, la presenza di un'Area ad alta naturalità quali boschi e arbusteti nonché, in corrispondenza del Rio Savena Abbandonato, classificato come Canale Storico, un *corridoio ecologico multifunzionale dei corsi d'acqua* (artt. 24, 25 e 47 del PTM). Relativamente a quanto sopra si dà atto dell'elaborato "URB-A_VERDE_11 COMPENSAZIONI BOSCO" che indica le superfici interferite, oltre che dal Passante ASPI, anche dal progetto dell'Accordo di programma in oggetto e si demanda all'Amministrazione comunale la verifica del rispetto delle disposizioni della normativa di settore in materia di aree forestali con riferimento alle necessarie compensazioni.
- In riferimento alla variante Urbanistica:
- **Variante PUG/e/o strumenti attuativi vigenti:** preso atto della redazione dell'elaborato di variante al PUG si chiede di esplicitare che l'accordo di programma in oggetto ha anche valore di accordo territoriale. Si dà atto e si condivide la predisposizione di una scheda specifica riferita all'Accordo di programma, dando altresì atto della modifica proposta dal Comune in relazione all' Azione specifica 3.3e *"Fiera di Bologna: sviluppare la multifunzionalità del Polo, migliorando le modalità di accesso alle diverse scale"*. Si chiede di valutare, per maggiore chiarezza, l'introduzione di un richiamo esplicito all'accordo di programma in oggetto anche nelle azioni del PUG per le quali sono state rilevati elementi in contrasto o non conformi.
- Condividendo che il comparto B concorra alla **quota complessiva del consumo di suolo ammissibile** definita dall'art. 6 della Lr 24/2017, si ricorda che ai sensi di legge dovranno essere calcolate anche le superfici dei relativi standard anche se fuori comparto (P11), in quanto parte della superficie territoriale del nuovo intervento. Si ricorda a tal fine che nello schema di Accordo di programma dovrà essere esplicitata la quota di consumo di suolo complessiva prevista nell'ambito dell'Accordo di programma in oggetto.

- **Coinvolgimento Regione:** si prende atto sia della richiesta effettuata dall'Amministrazione Comunale alla Regione Emilia Romagna (PG 30450 del 22/05/2023) sia della conseguente risposta (32962 del 31/05/2023) e si rimanda alle considerazioni contenute nel paragrafo "Conclusioni".
- **Fasce di rispetto stradale:** si chiedono chiarimenti in merito alla variazione cartografica delle fasce di rispetto stradale in quanto non vengono individuate lungo la strada afferente al comparto B;

In merito alla **mobilità**:

A seguito del confronto con il Servizio Pianificazione della Mobilità della Città Metropolitana, si esprimono le seguenti valutazioni:

Come già sottolineato e più volte richiamato negli elaborati di progetto, l'intervento ricade nell'area di pertinenza dei 500 metri del Centro di Mobilità Terminal Fiera, quale nodo intermodale e ambito prioritario di rigenerazione urbana di rilievo metropolitano, per i quali occorre prevedere misure e azioni per promuovere il miglioramento complessivo dell'accessibilità e della qualità dello spazio pubblico, con particolare cura per la mobilità attiva (pedoni e ciclisti).

- Per quanto premesso si chiede di sviluppare maggiormente e approfondire in fase di progettazione esecutiva tutti gli interventi necessari a massimizzare l'accessibilità alle funzioni previste ed esistenti sia in termini di percorsi che di dotazioni secondo principi di massima qualità, percorribilità, brevità e sicurezza (anche internamente ai comparti), mantenendo standard progettuali e dimensionali ottimali.
- Inoltre in sede di progettazione esecutiva, come anche indicato nelle misure di sostenibilità della Valsat, ci si dovrà attenere a quanto previsto nell'ambito del progetto esecutivo della linea tranviaria con puntuale sviluppo degli approfondimenti progettuali di dettaglio, in particolare per quanto riguarda i punti di connessione tra i due interventi, assicurando la piena compatibilità e coerenza sempre in un'ottica di massima accessibilità e qualità.

Si puntualizzano a seguire gli aspetti progettuali che andranno verificati e sviluppati in fase di progettazione esecutiva, in coerenza e ad estensione delle misure di sostenibilità individuate nella Valsat:

- **Aree di sosta biciclette:** dotare tutti parcheggi sia di nuova progettazione che esistenti con adeguati spazi e dotazioni per il ricovero delle bici, anche con rastrelliere coperte e punti di ricarica elettrica; prevedere inoltre aree aggiuntive per il parcheggio temporaneo delle biciclette nell'ambito del piano di gestione della sosta predisposto in occasione di grandi eventi sportivi e fieristici, al fine di favorire il più possibile lo spostamento in bici e garantire spazi di sosta delimitati e sicuri in occasioni di tali eventi;
- **Percorsi pedonali e PRM:** individuare opportuni interventi per superare ogni criticità e discontinuità in coerenza con quanto già individuato in specifico elaborato da integrare nel progetto esecutivo come occasioni di miglioramento e qualificazione complessiva di tali percorsi riservati a partire dall'interno del quartiere fieristico, nonché per la connessione alle principali funzioni pubbliche esistenti (sede regione, liceo Copernico ecc.);
- **Opere di moderazione del traffico:** inserire adeguati interventi di moderazione del traffico, a partire dalla protezione di incroci e attraversamenti, in un'ottica di massima garanzia di sicurezza per gli spostamenti attivi (pedoni e ciclisti) e di diffusione della Città 30;
- **Dimensionamento pista ciclabile:** mantenere un dimensionamento minimo della sezione trasversale pari a 2, 5 m; come previsto nella relazione di Valsat, questo anche per garantire la percorribilità a mezzi speciali su due ruote (cargo-bike, hand-bike, ...);

In merito alla **partecipazione**:

In ottemperanza a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 60 della Legge Regionale Emilia-Romagna n.24/2017 in merito alle modalità e tempi per lo svolgimento di incontri e dibattiti pubblici con i portatori di interesse al fine di stimolare la partecipazione finalizzata alla definizione dell'Accordo di Programma, si chiede al Comune di illustrare, in base a quanto previsto dalla norma citata, le attività che intende avviare o che ha espletato al fine di garantire la partecipazione dei cittadini indirizzata a fornire un'informazione approfondita sui contenuti della proposta di Accordo di Programma.

4- PARERI DEGLI ENTI AMBIENTALI PERVENUTI

Si dà atto che nella fase preliminare del procedimento gli Enti invitati alla conferenza di servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 60 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, hanno espresso le proprie valutazioni subordinando il loro parere ad alcune condizioni/prescrizioni che dovranno essere recepite e alle quali si rimanda.

Nell'ambito della fase preliminare del procedimento e sulla base della documentazione trasmessa dall'Amministrazione comunale risultano pervenuti i seguenti pareri:

- ARPAE (Distretto e Concessioni demaniali)
- ASPI Autostrade per l'Italia
- AUSL Bologna
- BT Italia
- Città Metropolitana di Bologna
- Aeronautica Militare
- Comando Militare Esercito Emilia Romagna
- Hera
- Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
- Rete Ferroviaria Italiana
- Vigili del Fuoco
- Bonifica Renana
- Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna Per I Servizi Idrici E Rifiuti
- Comune di Granarolo dell'Emilia
- LEPIDA Cup 2000
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

5- PARERE PREVENTIVO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Richiamando le comunicazioni di ARPAE AACM del 20 settembre 2023 (PG 55436) e del 3/10/2023 (PG 58294) si evidenzia che nell'ambito della presente Relazione istruttoria non sono state effettuate le preliminari valutazioni sul documento di VALSAT. Le valutazioni di cui alla presente Relazione istruttoria sono, pertanto, circoscritte alle sole componenti di carattere urbanistico e territoriale, così come meglio rappresentato nel paragrafo "Conclusioni". Si dà tuttavia atto della nota PG 65432 del 6/11/2023 di ARPAE AACM mediante la quale l'Agenzia richiama i contenuti della Delibera di Giunta Regionale n.1755/2023 di approvazione dello schema di convenzione tra ARPAE e Città Metropolitana nonché l'atto di convenzione sottoscritto e con la quale ARPAE stessa ha comunicato la propria presa d'atto dei contributi pervenuti dagli Enti rinviando l'esame dei contenuti in sede di conclusione dell'Accordo di programma come previsto dall'art. 60 della LR 24/2017;

6- COMPATIBILITÀ CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

Con riferimento alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale, in applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n.19/2008, la Città metropolitana esprimerà il parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano nell'ambito della fase conclusiva.

Tuttavia, al fine delle successive valutazioni si evidenzia che in merito alla **relazione geologica/sismica**, viste le integrazioni fornite e quanto indicato nel documento riepilogativo di cui sopra, **si chiede di esplicitare**, anche in un apposito elaborato, un chiaro parere di fattibilità del progetto complessivo in relazione ai terreni indagati a firma di un Geologo abilitato, integrando laddove necessario anche le indagini.

7- CONCLUSIONI

La presente Relazione istruttoria è redatta anche ai fini della valutazione e dell'approvazione, da parte del competente organo metropolitano, dell'Accordo di Programma con valore ed effetti di Accordo territoriale richiamato in premessa. A tal fine si rende necessario la preventiva approvazione da parte del consiglio metropolitano in considerazione dell'avvenuta condivisione da parte del Comune di Bologna e della Città metropolitana di attribuire all'Accordo di Programma in oggetto anche valore ed effetti di Accordo Territoriale, ferma restando la necessità dell'approvazione dell'Accordo stesso mediante atto del Sindaco metropolitano in relazione ai contenuti di variante urbanistica e della Valsat.

Ferme restando le valutazioni sopra descritte in merito alle valutazioni di tipo urbanistico e territoriale rispetto alla proposta presentata dal Comune di Bologna, quale ente proponente ai sensi dell'art. 60 della LR 24/2017, si evidenziano alcuni aspetti ritenuti significativi rispetto al procedimento in oggetto:

- Relativamente **all'oggetto dell'Accordo di Programma e quindi alla proposta di 2 scenari alternativi** si evidenzia che la Città metropolitana con nota PG 43126 del 12/07/2023 ha precisato che le valutazioni di merito sarebbero state effettuate esclusivamente sullo "Scenario 2" *"dovendo essere definito in maniera univoca e determinata l'oggetto dell'accordo di programma da sottoscrivere ai sensi dell'art. 60 della LR 24/2017"*. Con la nota di cui sopra la Città metropolitana ha pertanto evidenziato *"che tutti gli elaborati dovranno chiarire in maniera univoca l'oggetto dell'accordo di programma al fine di corredare lo stesso di tutti gli approfondimenti necessari al fine delle successive fasi"*.

Relativamente a quanto sopra e vista la documentazione presentata si dà atto di quanto dichiarato dal Comune in merito all'interesse pubblico derivante dalla necessità di individuare due scenari alternativi, ferma restando la necessità di garantire per entrambi gli scenari le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale da definire entro la conclusione del procedimento.

- Relativamente alle comunicazioni intercorse con ARPAE AACM in merito alla **valutazione ambientale preventiva** dell'Accordo di programma si dà atto della nota PG 65432 del 6/11/2023 di ARPAE AACM richiamata nel paragrafo "Parere preventivo di valutazione ambientale" e si evidenzia che nell'ambito della presente Relazione istruttoria sono effettuate esclusivamente le valutazioni di carattere urbanistico territoriale.
- Relativamente alla necessità manifestata dalla Città metropolitana nell'ambito della Conferenza preliminare e in particolare (Verbale PG 29354 del 17/05/2023) rispetto alla necessità del **coinvolgimento della Regione Emilia Romagna rispetto ai contenuti di Variante al PUG** si dà atto delle comunicazioni intercorse tra il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna la quale ha comunicato che ... *"circa l'eventuale coinvolgimento della Regione quale componente del Comitato Urbanistico, si ricorda che il Rappresentante Unico in CU non è assimilabile ad un Ente o ad una Amministrazione ma, concorre ad esprimere il parere motivato, nel rispetto delle rispettive competenze che i RU delegati esprimono e relativamente ai soli procedimenti in sintesi riguardanti: i PUG, gli Accordi Operativi anche del periodo transitorio e i PAIP, oltre ai piani settoriali con valenza territoriale di scala comunale così come specificati nella DGR n. 945 del 25 giugno 2018 all'art. 7 comma 2 lettere a), b), c), e d) dell'allegato 1" (...)* e che "Stante la natura del procedimento avviato, per il quale non si ravvisano nostre competenze, non si ritiene vi sia alcuna necessità di coinvolgimento della Regione stessa".

- Sulla base di quanto evidenziato nella presente relazione e con esclusivo riferimento alle componenti urbanistiche e territoriali si esprime un parere preliminare favorevole rispetto all'Accordo di Programma in oggetto, ferma restando la necessità di acquisire, nelle fasi successive del procedimento ai sensi del comma 7 dell'art. 60 della LR 24/2017, le valutazioni sulla Valsat da parte di ARPAE così come comunicato dalla stessa con nota PG 65432 del 6/11/2023. Per quanto attiene il valore e l'effetto di Accordo territoriale contenuto nell'Accordo di programma si da atto della necessità dell'espressione del Consiglio metropolitano.

Il presente parere relativo alle componenti urbanistiche e territoriali è altresì da intendersi favorevole a condizione che siano recepite tutte le prescrizioni impartite con la presente relazione oltre ai pareri degli Enti coinvolti in conferenza preliminare e ferme restando le valutazioni che saranno effettuate dai competenti organi metropolitani, ciascuno per quanto di propria competenza.

In conclusione, si evidenziano alcune disposizioni di cui all'art. 60 della Legge Regionale n. 24/2017 nonché alcune modalità operative necessarie al fine delle fasi con particolare riferimento alla necessità:

- per il Comune di Bologna:
 - di procedere con l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 84 comma 3 del Dlgs 159/2011;
 - di procedere con la trasmissione via PEC, alla Città Metropolitana, di tutta la documentazione che sarà depositata al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 60 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n.24/2017 dando contestuale comunicazione dell'avvenuto deposito a tutti gli enti partecipanti alla conferenza preliminare al fine delle proprie valutazioni;
- per il Comune di Bologna e Bologna Fiere SpA: di procedere con tutte le verifiche, gli aggiornamenti e/o adempimenti necessari al fine del deposito della proposta in oggetto ai sensi del comma 5 del sopra citato art. 60 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/17;

9- ALLEGATI

- Nota ARPAE AACM PG 65432 del 6/11/2023

Il funzionario
Dott. Michele Sacchetti

La Responsabile
Servizio Pianificazione del Territorio
Arch. Maria Grazia Murru
(documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente)